

D.Lgs. Governo n° 306 del 10/12/2002

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

Doc. **302B0306.000** di Origine Nazionale

emanato/a da: **Presidente della Repubblica**

e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 25 del 31/01/2003**

riguardante:

SOSTANZE ALIMENTARI - Alimenti di origine vegetale - Prodotti ortofrutticoli

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

[Art. 1. - Ambito di applicazione.](#)

[Art. 2. - Sanzioni nella fase di commercializzazione.](#)

[Art. 3. - Impedimento delle operazioni di controllo.](#)

[Art. 4. - Violazioni alle norme di qualita' e sui controlli.](#)

[Art. 5. - Accertamento delle violazioni.](#)

[Art. 6. - Abrogazione.](#)

- § -

NOTE

Art. 2, comma 1: così modificato dall'[art. 32](#) della L. 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 2, comma 2: così modificato dall'[art. 32](#) della L. 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 3, comma 1: così modificato dall'[art. 32](#) della L. 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 3, comma 2: così sostituito dall'[art. 32](#) della L. 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 3, comma 2 bis: così inserito dall'[art. 2](#) del Decreto Legge 28 dicembre 2006, n. 300.

Art. 4, comma 1: così modificato dall'[art. 32](#) della L. 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 4, comma 2: così modificato dall'[art. 32](#) della L. 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 5, commi 1 e 3: così modificati dall'[art. 1](#) del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.

- § -

TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli [76](#) e [87](#) della Costituzione;

Visto l'[articolo 3](#), comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. [2200/96](#) del Consiglio, del 28 ottobre 1996, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. [1148/2001](#), della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. [689](#), recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. [57](#), recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma del-l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data [28 dicembre 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali:

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. - Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Art. 2. - Sanzioni nella fase di commercializzazione.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'[articolo 9](#) del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'[articolo 11](#), paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'[articolo 18](#) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.

Art. 3. - Impedimento delle operazioni di controllo.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. [1580/2007](#) della Commissione, del 21 dicembre 2007, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.
 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550.
- 2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 4. - Violazioni alle norme di qualita' e sui controlli.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, a norma degli [articoli 113 e 113-bis](#) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'[articolo 20](#), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Art. 5. - Accertamento delle violazioni.

1. L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. [689](#).
3. I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

Art. 6. - Abrogazione.

1. Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. [57](#), e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

b
